

**DELIBERA N. 414/22/CONS**

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  
ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER  
L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL  
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO  
DIGITALE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, anche LDA);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante “*modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 “*sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “TUSMA”);

VISTE le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter attribuite all’Autorità dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTE, altresì, le competenze attribuite all’Autorità dal decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 in materia, *inter alia*, di procedure di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale “[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[...] le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate

*con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 177/2021, l'Autorità cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand» (articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 sono tenuti a versare il contributo relativo al settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, i soggetti che – alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli artt. 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 – sono così identificati:

- a) “editori di pubblicazioni di carattere giornalistico” (anche solo “editori”): i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- b) “prestatori dei servizi della società dell'informazione”: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della società dell'informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:
  - le “imprese di media monitoring e rassegne stampa” che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione,



- indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
- le “*imprese operanti nel settore del video on demand*” che forniscono un servizio della società dell’informazione consistente nella fornitura *online* di video a richiesta da parte dell’utente;
  - alla luce delle funzioni attribuite all’Autorità dall’art. 102-*decies* LDA, i “*prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”, ossia i prestatori di servizi della società dell’informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore (ad es. *streaming* di musica, *ebook* etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 102-*sexies*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
    - o tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* sono compresi anche coloro che offrono un “*servizio di piattaforma per la condivisione di video*” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, ossia un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

VISTO l’art. 1 comma 66 della legge 206/2005 che prevede che “*eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell’anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell’anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);

TENUTO CONTO che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'articolo 1, comma 66, della succitata legge n. 266/2005, il contributo è determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali, *inter alia*, i ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, conseguiti per l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring*, per lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, nonché per lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della società dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di *media* audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di *video on demand*;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, nella misura di 600 milioni di euro, sulla base di *report* e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocatione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale risulta, per l'anno 2023, pari a 1,2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2022;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-*bis* e 66-*ter*, dell'articolo 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorità con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-*ter*, come introdotto dall'articolo 72, comma 3, del TUSMA, mentre gli editori di giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel settore del *video on demand* – in virtù dell'art. 110-*ter* LDA, anche in relazione ai considerati 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 – identificate come fornitori di servizi di *media* audiovisivi “a richiesta” o “non lineari” ai sensi dell'art. 3, lett. a) b) e q) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle spese dell'Autorità con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66 relativo al settore *media*;

CONSIDERATO, infatti, che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei



ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 65 della legge 266/2005 prevede che “*Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Soggetti tenuti alla contribuzione**

1. I soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché di prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del *video on demand* sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

- a. “*editori di pubblicazioni di carattere giornalistico*”: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-*bis*, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;



- b. “*prestatori dei servizi della società dell’informazione*”: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della società dell’informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- c. “*imprese di media monitoring e rassegne stampa*”: i prestatori di servizi della società dell’informazione che prestano un servizio consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
- d. “*prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”: i prestatori di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
- e. “*imprese operanti nel settore del video on demand*”: i soggetti della società dell’informazione che forniscono un servizio *online* per la visione di programmi, film, audio, canzoni etc. al momento scelto dall’utente.

3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

## Art. 2

### Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.



2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

### **Art. 3**

#### **Termini e modalità di versamento**

1. Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione "*Contributo Agcom – Anno 2023*". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Dichiarazione telematica**

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2023*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



**Art. 5**  
**Disposizioni finali**

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba